COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI TERRENI COMUNALI
SOGGETTI AL DIRITTO D'USO CIVICO

Allegato delibera C.C. n° 07 del 19/04/2022

NORME GENERALI

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dalla Legge Regionale n. 12 del 14/03/1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria come da Decreti di Accertamento n. 187/37, n. 167/36, n. 163/36 e contestuale Inventario Generale delle Terre Civiche;
2. Il presente regolamento è volto a:
   a. Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività dei naturali di Nughedu Santa Vittoria;
   b. Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
   c. Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
   d. Garantire il rispetto della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali;
   e. Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune, Ente Gestore, per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni civici.

ART. 2

Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

1. È considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

ART. 3

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18/08/2000.

ART. 4

1. I terreni verranno concessi, mediante atto formale, a Società, Cooperative, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, e cittadini aventi diritto, che ne facciano richiesta. Potranno inoltre essere concessi ad associazioni, Enti Pubblici e Imprese alle condizioni stabilite nell'art. 8 della L.R. n. 12/94.

2. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- La tutela ambientale del territorio;
- Gli interessi della collettività;

3. Dalla concessione s'intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e d'interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

ART. 5

1. Ai fini del presente regolamento i terreni oggetto di concessione sono così classificati:

1 - SEMINATIVI IRRIGUI

2. Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree ed erbacee.

2 - SEMINATIVI ASCIUTTI

3. Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree ed erbacee.

3 - PASCOLATIVI

4. Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una maggiore difficoltà nella trasformazione o nell'utilizzo colturale, la cui destinazione prevalente é il pascolo regolamentato.

4 - BOSCO (alto fusto/misto)

5. Appartengono a tale categoria le aree di interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale, attraverso adeguati interventi colturali e con la limitazione del pascolo.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE DI TERRENI - USI TRADIZIONALI

ART. 6

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della **Commissione Agricoltura**.
2. La determinazione del canone scaturisce dal piano economico finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del Demanio civico predisposto dalla Giunta.
3. L'uso non è gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione.
4. La Giunta Municipale dovrà fissare con apposito atto deliberativo prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione i corrispettivi dovuti, facendo riferimento ai seguenti parametri:

- A capo e/o in base alla superficie concessa, per il pascolo del bestiame;
- In base alla sola superficie concessa negli altri casi.

5. Le tariffe potranno essere diversificate sulla base del grado di infrastrutturazione dell'area concessa effettuata dall'Amministrazione Pubblica (viabilità adeguata, presenza di acqua per scopo irriguo e/o potabile ed energia elettrica, vicinanza a vie di comunicazione principali), in base alla tipologia di utilizzo (coltivazioni erbacee o arboree, specie animali allevate, ecc…).
6. In assenza della deliberazione annuale continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

ART.7

1. È vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.
2. L'assegnatario è tenuto all'utilizzo dei terreni concessi in mancanza del quale le verrà ritirata la concessione.
3. Nel caso d'inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione.

ART. 8

4. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
5. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
6. I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco, al fine di evitare il propagarsi d'incendi.

LEGNATICO

ART. 9

1. È intendimento di questa Amministrazione Comunale gestire il taglio e la distribuzione del legnatico proveniente dai terreni comunali gravati da uso civico con la finalità di favorire la riqualificazione e il rinnovamento delle aree boscate, e in generale con l'obiettivo della salvaguardia ambientale.
2. Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, acquisito il nulla-osta dell'Autorità Forestale.
3. L'Amministrazione Comunale è competente a rilasciare i buoni-legna per il soddisfacimento dei bisogni domestici dei residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria. È previsto il rilascio di un solo buono legna per ogni nucleo familiare. I buoni-legna sono concessi esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria.
4. Il quantitativo massimo di legna concedibile per ogni buono è pari a 40 quintali.
5. La concessione del legnatico avverrà sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti in un avviso pubblico sottoscritto dal Dirigente del Settore competente. La graduatoria deve essere compilata dando priorità ai nuclei familiari a basso reddito tenendo conto dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del numero dei componenti della famiglia e dell'anzianità del richiedente. È facoltà dell'Amministrazione prevedere una quota, non superiore al 2% dei buoni rilasciati, da destinare ai nuclei familiari indigenti esenti dal pagamento del corrispettivo, in base alle

segnalazioni del Servizio Sociale del Comune. Il costo dei buoni-legna riservati alle famiglie indigenti troverà copertura con le entrate derivanti dalle altre concessioni del legnatico. La graduatoria sarà valida fino ad esaurimento.

6. Il corrispettivo per la concessione del legnatico è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto delle spese da sostenere per il servizio di concessione dei buoni legna e del prezziario stabilito dall'Ente Foreste della Sardegna. Il gettito derivante dalle concessioni del legnatico è destinato al finanziamento delle spese di gestione delle terre gravate da uso civico.

7. Il servizio di taglio, trasporto e consegna del legnatico ai concessionari è curato dall'Amministrazione Comunale. Le attività di taglio, raccolta e consegna del legnatico devono essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali.

8. È facoltà del Comune avvalersi, per i servizi di cui sopra, di soggetti esterni specializzati, regolarmente abilitati al servizio di taglio, trasporto e consegna del legnatico.

9. Il buono per la concessione del legnatico è nominativo e deve obbligatoriamente riportare i seguenti dati: dati anagrafici del concessionario, luogo di destinazione autorizzato per la consegna del legnatico, il luogo di deposito e il quantitativo del legnatico concesso. Al momento della consegna del legnatico il concessionario dovrà esibire obbligatoriamente la ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto e un valido documento d'identità per essere identificato.

10. È vietata la commercializzazione del legnatico proveniente dai terreni gravati da uso civico. Il legnatico deve essere destinato al soddisfacimento dei bisogni domestici degli assegnatari.

11. In deroga alle disposizioni precedenti e fermo restando il divieto di commercializzazione, è possibile autorizzare i concessionari dei terreni per il pascolo e i concessionari con strutture aziendali insistenti sulle terre civiche, purché autorizzate e in regola con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 12/1994, ad avvalersi del taglio del legnatico destinato all'uso aziendale in loco, prevedendo un massimo di 40 quintali di legnatico, secondo le modalità sopra indicate. È stabilito il pagamento di un corrispettivo in base al prezziario approvato dall'Ente Foreste della Sardegna. Il legnatico in questione deve essere destinato esclusivamente all'azienda che esercita l'attività nei terreni gravati da uso civico.

12. I controlli sull'effettiva destinazione del legnatico, sulla corrispondenza della quantità di legnatico effettivamente consegnata e quella autorizzata col buono legna sull'eventuale

commercializzazione del legnatico, sulla corretta esecuzione del taglio, del trasporto e della consegna del legnatico, sono di competenza del Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione, dei Vigili Urbani e della Compagnia Barracellare, e di tutte le forze dell'ordine.

13. È' possibile autorizzare i cittadini residenti a Nughedu Santa Vittoria per la raccolta di ramaglie e frascame senza taglio, prevedendo il pagamento di un corrispettivo rapportato alle quantità oggetto della raccolta.

14. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo verrà applicata una sanzione amministrativa da €. 103,29 (Euro centotre/29) a €. 309,87 (Euro trecentonove/87) cosi come stabilito dall'art.14 della L. R. n. 12/1994.

ART. 10

1. Il Dirigente può revocare la concessione nei casi di:

- Inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994 in relazione agli usi civici;
- Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- Sub concessione, anche parziale;
- Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione;
- Ripetute violazioni al pascolo in terreni non destinati al pascolo.

ART. 11

1. La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 6, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri fattori produttivi.

2. Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lett. C) della L.R. 12/1994.

3. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti da parte del Comune che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione.

4. Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui al presente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico.

ART. 12

1. È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare gli immobili e le piante esistenti nei terreni comunali. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che verrà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi.

ART. 13

1. I contravventori alle norme del presente regolamento e nei disciplinari di concessione saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 309,87 a norma dell'art. 14 della L.R. n. 12 del 14.3.1994. In caso di persistenti violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà alla revoca della concessione.

ART. 14

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari dei terreni in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboschimento e di quant'altro di utilizzo comune.
2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e l'esclusione da uno a cinque anni da successive assegnazioni o la sospensione dalle concessioni pluriennali.

CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE

ART. 15

1. Tutti i proprietari di bestiame ovino, bovino, suino ed equino possono usufruire dei terreni comunali presentando apposita domanda all'Amministrazione entro il 10 (dieci) settembre di ogni anno precisando il numero dei capi da introdurre al pascolo ed i terreni

in proprietà o in affitto a propria disposizione. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione attestante il numero dei capi in proprietà, rilasciata dal servizio veterinario.

2. L'Amministrazione rilascerà le autorizzazioni di pascolo per il bestiame, sentito il parere della **Commissione di Gestione dei Terreni Comunali**.

ART. 16

1. È data la possibilità anche alle nuove iniziative imprenditoriali non ancora perfezionate, di poter usufruire dei terreni ad uso pascolativo. È loro obbligo regolarizzare la loro posizione di iscrizione quale attività di allevatore, entro mesi sei pena la decadenza della concessione. In via preventiva devono comunque dichiarare il numero dei capi da introdurre al pascolo ed i terreni in proprietà o in affitto a propria disposizione. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione attestante il numero dei capi in proprietà, rilasciata dal servizio veterinario.

2. L'Amministrazione rilascerà le autorizzazioni di pascolo per il bestiame, sentito il parere della Commissione di gestione dei terreni comunali.

ART. 17

1. La Giunta Comunale, approva la suddivisione in lotti delle terre comunali destinate a pascolo, fissando annualmente il numero di capi di ciascuna specie che é possibile immettere in ogni lotto.

2. Nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo dei capi da immettere sia superiore rispetto a quella stabilita ai sensi del precedente comma la Giunta Municipale provvederà a stabilire i criteri di assegnazione, nell'ambito dei quali si dovrà tener conto dei terreni già detenuti in proprietà o condotti in affitto dai singoli richiedenti.

ART. 18

1. La determinazione con l'elenco degli assegnatari verrà pubblicata all'Albo Pretorio nei termini di legge e per 15 giorni e contro la stessa potrà essere presentato ricorso motivato entro 5 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

2. Sul ricorso dovrà decidere la Giunta Comunale che avrà l'obbligo di comunicare tale decisione al ricorrente.

ART. 19

1. Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione dei pascoli stessi, (spese di vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoio, manutenzione straordinaria, etc.).

ART. 20

1. La riscossione dei canoni avverrà a mezzo ruoli in n. 3 (tre) rate con scadenza 10 febbraio, 10 aprile e 10 giugno presso l'Esattoria Comunale.
2. Per la compilazione del ruolo l'anno verrà computato dal 1° ottobre.
3. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dal beneficio del pascolo nell'annata agraria successiva.

ART. 21

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali non destinati al pascolo. Chiunque contravvenga a tale disposizione, ferme restando le disposizioni degli articoli 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'art.12. La ripetuta mancata osservanza alle disposizioni su dette, può essere motivo di sospensione all'utilizzo dei terreni con l'immediato allontanamento del bestiame.

ART. 22

1. I titolari di autorizzazione di pascolo che immettano nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria che verrà stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione stessa.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

ART. 23

1. Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.

2. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.

3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un piano di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate all'incremento agricolo, forestale, turistico e sostenibile e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.

4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- Risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- È stato autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, il mutamento di destinazione d'uso;

5. In presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale.

6. In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

7. Tutti gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.

8. Forme di utilizzazione non tradizionali:

- Gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
- Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
- Gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti;
- Gestione di punti di sosta per il turismo equestre;
- Gestione attività turistiche: campeggio, chioschi ecc;
- Prelievo di ghiaia e pietre naturali;
- Concessioni di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio;

9. Non è possibile autorizzare utilizzazioni non tradizionali senza piano di valorizzazione e recupero approvato, salvo per destinazioni di recupero ambientale e forestazione.

N.B. *Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.12/94*

ART. 24

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle opere da eseguire sul bene. Il progetto e la relazione verranno sottoposti al parere della Responsabile del procedimento e all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 25

1. Dalla concessione vengono escluse strade, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 26

1. In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

ART. 27

1. È vietato tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso d'inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 28

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e Regolamenti regionali ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Provinciale delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

ART. 30

1. Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.3.1994, n. 12 in materia di usi civici.

ART. 31

1. In sede di prima applicazione, i termini fissati dal presente regolamento potranno essere rideterminati con atto deliberativo della Giunta Municipale.